

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

V.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Distribuzione di grano a categorie di bisognosi. (766)	19
PRESIDENTE	19, 20, 21, 22, 23, 24
BERTINELLI	21, 24
COLITTO	21
FERRI	20, 21, 23
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	19, 21, 22, 23
SANNICOLÒ	20, 23, 24
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	22, 23, 24
VENTURINI	23
VERONESI	21
VILLA GIOVANNI	22
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	24

La seduta comincia alle 9,30.

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Distribuzione di grano a categorie di bisognosi. (766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distribuzione di grano a categorie di bisognosi ».

Al fine di orientare la discussione comunico che il Governo si è riservato di presen-

tare un emendamento, all'articolo 1, per cui la distribuzione di grano avrà luogo fino ad un massimo di due milioni di quintali, anziché di un milione come stabilito nel testo del disegno di legge.

Il relatore, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 766, con l'emendamento preannunciato dal Governo, prevede la distribuzione gratuita di grano, della gestione di ammasso obbligatorio, fino ad un massimo di due milioni di quintali che provengono da raccolti non più idonei ad una ulteriore prolungata conservazione, e da destinarsi all'assistenza invernale dei bisognosi. La spesa è a carico del bilancio dell'Amministrazione dell'interno ed il grano sarà ripartito fra le provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Almeno il 50 per cento di questo grano sarà assegnato dai Prefetti agli E. C. A. ed il resto direttamente agli Enti ed alle Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

Non è la prima volta che un provvedimento del genere viene consigliato per sopperire alle necessità delle popolazioni colpite dalle avversità atmosferiche invernali, specialmente lavoratori agricoli, mezzadri e partecipanti in genere, coltivatori diretti, piccoli imprenditori agricoli, operai ed artigiani.

Ricordo che già la legge 25 luglio 1957, n. 595, aveva autorizzato l'acquisto di un

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

milione di quintali di grano da distribuirsi a bisognosi di zone sinistrate per calamità naturali; successivamente, con legge 5 febbraio 1958, n. 103 venivano attuate provvidenze analoghe a quelle oggi in esame per cui dalle discussioni che hanno accompagnato l'approvazione dei citati provvedimenti è facile cogliere i motivi che suffragano la validità e la legittimità del disegno di legge oggi sottoposto alla nostra approvazione.

Due sono i presupposti di fatto indiscutibili: il primo è che nei magazzini della gestione di ammasso dello Stato vi sono cospicue giacenze di frumento, in eccedenza al normale fabbisogno dell'industria molitoria e del consumo che debbono essere usate al più presto possibile. L'ammasso del grano è stabilito per legge ed i criteri ispiratori di tale provvedimento sono facilmente individuabili nella difesa della produzione e nella necessità, da parte dello Stato, di avere sempre disponibili scorte per fronteggiare imprevvisi fabbisogni, per cui una eccedenza di giacenze rientra nella normalità della gestione.

Il secondo fatto certo è che molta parte della popolazione è stata colpita da avversità atmosferiche per cui si rendono necessarie provvidenze assistenziali straordinarie, specie in favore delle categorie dei lavoratori più legati all'agricoltura.

Di qui la opportunità del provvedimento, tenendo anche presente che la relativa spesa non richiede una copertura, a mente dell'articolo 81 della Costituzione, sia perché la gestione degli ammassi è extrabilancio, sia perché una eventuale perdita per deterioramento delle eccedenze rientrerebbe nel caso di forza maggiore: invero, la distruzione del grano avariato troverebbe in se stessa la propria giustificazione contabile, mentre un lancio delle eccedenze di grano sul mercato, già saturo, provocherebbe delle pesanti ripercussioni economiche sia per le industrie molitorie che per i produttori, senza un concreto beneficio per i consumatori dato il principio della vischiosità dei prezzi al dettaglio.

Quanto, poi, ai criteri di distribuzione, essi vanno condivisi: almeno il 50 per cento sarà distribuito dai prefetti agli E. C. A. di ciascuna provincia ed il rimanente, sentito il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, fra gli Enti e le Istituzioni di assistenza che versino in particolari condizioni di bisogno. Qualcuno, forse, come già avvenuto durante la discussione in sede di approvazione di analogo disegno di legge durante la scorsa legislatura, avrebbe desi-

derato che il grano fosse assegnato tutto agli E. C. A., ma è chiaro che, in tal modo, resterebbero fuori molte categorie di bisognosi, come i profughi, gli orfani, i ricoverati nelle case di riposo e negli ospedali.

Il disegno di legge è una ennesima prova della sollecitudine del Governo verso i bisognosi e, pertanto, invito i colleghi a dare la loro approvazione al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. Prendiamo atto, innanzitutto, del preannunciato emendamento governativo, che eleva il quantitativo di grano da uno a due milioni di quintali e il voto del mio gruppo, a questa modifica del testo, sarà favorevole.

Il relatore ha ricordato che, nella passata legislatura, allorché si discusse un analogo disegno di legge, venne sollevata la questione relativa all'opportunità che la distribuzione totale del grano avvenisse attraverso gli E. C. A. La questione fu sollevata proprio da me, e la Commissione finì per accettare la soluzione di compromesso riportata nel disegno di legge, oggi al nostro esame.

Debbo, però, dire che il sistema non ci convince, così come non ci convince la motivazione che ne ha data il relatore, il quale ha affermato che, non assistendo gli E. C. A. tutte le categorie, è necessario ricorrere a questo sistema in modo da comprendere nel beneficio anche gli ospedali, le case di riposo e altri enti di assistenza.

Basta leggere la relazione al disegno di legge, ricordata dallo stesso relatore, per renderci conto che la ragione principale, per non dire unica, del provvedimento va ricercata nella necessità di assistere le categorie particolarmente colpite dalle avversità atmosferiche, e cioè contadini, coltivatori diretti, lavoratori. Perciò propongo che l'intera distribuzione sia fatta attraverso gli Enti comunali di assistenza e, in questo senso, presento formale emendamento: «sopprimere, all'articolo 3, le parole da "fino alla concorrenza" alla fine del periodo».

SANNICOLÒ. Ricordo che i deputati del gruppo comunista hanno presentato, il 18 dicembre scorso, una proposta di legge che prevede, appunto, la distribuzione di due milioni di quintali di grano. L'emendamento del Governo, quindi, non può che trovarci favorevoli. Diverso era, però, il criterio da noi divisato per la distribuzione; diversi erano anche i veicoli attraverso i quali la distribuzione stessa doveva essere attuata.

La nostra proposta di legge — articoli 4, 5, 6 — prevedeva, infatti, una ripartizione

fra le province, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, tenuto conto del numero dei disoccupati e dei bisognosi di ciascuna provincia; successivamente, nelle singole province, la ripartizione, fra gli Enti comunali di assistenza, era effettuata dal prefetto, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, tenuto conto del numero dei disoccupati e dei bisognosi di ciascun comune. Infine, veniva stabilito che, in ciascun comune, l'elenco degli aventi diritto all'assegnazione gratuita di grano fosse compilato ed approvato dal comitato dell'Ente comunale di assistenza, con la collaborazione dei rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Dato che la nostra proposta di legge non è stata ancora assegnata alla Commissione, per cui non può essere abbinata alla discussione del disegno di legge governativo oggi al nostro esame, ripropongo, sotto forma di emendamenti, le norme contenute negli articoli 4, 5 e 6 della proposta di legge di iniziativa del deputato Magno ed altri, n. 739.

COLITTO. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge. È evidente l'opportunità di questo provvedimento che va incontro alle necessità dei bisognosi i quali, soprattutto, nel mezzogiorno d'Italia, sono tanti.

È questa la necessità che io particolarmente amo sottolineare, e non anche la necessità di dimettere dai magazzini dello Stato cospicue eccedenze di giacenze di grano al fine di evitarne il deperimento, perché soffermarsi su questo aspetto significa sminuire la bellezza del gesto del Governo.

Non presento emendamenti, ma formulo il duplice voto che nella distribuzione si tengano ben presenti le necessità del Mezzogiorno e che agli Enti comunali di assistenza sia assegnato il massimo possibile del grano da distribuire.

VERONESI. Non ho ben compreso, a proposito delle modalità di distribuzione, a quale criterio si richiami l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968. Forse l'articolo si riferisce alle addizionali E. C. A.? Avverto subito che, se così fosse, io non potrei essere d'accordo, perché le addizionali E. C. A. sono stabilite in proporzione alla ricchezza mentre, nel caso specifico, bisognerebbe seguire proprio il criterio opposto, altrimenti si favorirebbero le province più ricche.

BERTINELLI. Finora sono stati suggeriti due diversi criteri di carattere generale: uno, che propone di assegnare tutto il quan-

titativo agli E. C. A. perché provvedano essi alla distribuzione; l'altro, che riguarda le persone e gli enti da consultare ai fini della distribuzione, e si sono indicate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Dico subito che a me non pare che questi due criteri siano da preferirsi a quelli disposti dal disegno di legge. Non il primo, perché in tutte le città esistono tanti e tanti Enti più bisognosi ancora degli stessi assistiti bisognosi: faccio il caso della mia città — Como — dove gli assistiti dall'E. C. A. non sono più di cento o duecento, mentre vi sono, per contro, numerose Istituzioni che vivono, con grande stento, della pubblica beneficenza. E a queste chi deve provvedere, se non il prefetto?

Così, non mi pare che si possa accogliere l'altro criterio che è stato proposto e, cioè, quello di sentire le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Ma proprio in questo caso i lavoratori non hanno nulla a spartire! Per di più, disgraziatamente, non esiste neppure un sindacato unico.

Per questi motivi, mi dichiaro favorevole al testo governativo e contrario agli emendamenti.

FERRI. Mi sia consentito un breve intervento. Da quanto ha detto l'onorevole Bertinelli sembrerebbe che gli E. C. A., qualora fosse accolto il mio emendamento, distribuirebbero il grano soltanto ai propri assistiti, ma questo non è ciò che io intendo.

Siano gli E. C. A. investiti di quest'onere della distribuzione totale del grano, non solo ai propri diretti assistiti, ma anche in favore di tutti quegli altri Enti od Istituti che ne abbiano bisogno per i loro fini istituzionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione. Debbo soltanto tranquillizzare l'onorevole Veronesi circa il disposto dell'articolo 17 del decreto presidenziale del 13 agosto 1954, n. 968, richiamato nell'articolo 3 del disegno di legge, relativo alle modalità di distribuzione.

Il menzionato articolo, al comma 1°, infatti, dispone: « I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente, sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377 e del decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, vengono

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le provincie, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli enti comunali di assistenza» per cui il richiamo è esatto. Dichiaro di essere contrario a ogni emendamento al testo ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge con la modifica apportata dal Governo che eleva il quantitativo di grano da 1 a 2 milioni di quintali.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Premetto, alle considerazioni che mi accingo a svolgere, un saluto al Presidente ed agli onorevoli componenti di questa Commissione, che ebbi occasione di presiedere, e verso ciascuno dei quali mantengo un particolare rapporto di affetto profondo e di piena riconoscenza. Mi auguro, con l'aiuto della Provvidenza, di essere all'altezza del compito nel settore che mi è stato affidato, e mi auguro, soprattutto, di essere con tutti i colleghi il più leale possibile.

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti nella discussione, ed in particolare il Relatore, che ha dato elementi sufficientemente chiarificatori, integrati dall'intervento particolarmente qualificato e preciso dell'onorevole Bertinelli, cui va il mio particolare grazie.

Confermo che la distribuzione sarà effettuata nello stesso modo degli anni passati, in ossequio a un ordine del giorno votato dal Parlamento.

Per quanto riguarda talune perplessità manifestate, mi richiamo all'articolo 17 del decreto presidenziale, di cui ha dato lettura il nostro relatore. Resta inteso che il Prefetto deve sentire il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, che ha nel proprio seno rappresentanti del Consiglio provinciale, dell'organizzazione dei lavoratori e della federazione provinciale dell'O.N.M.I.: ciò vuol dire che vi sono tutte le garanzie perché la distribuzione avvenga nel modo più equo ed imparziale.

Aggiungo che, fino ad oggi, mai è giunta una protesta al Ministero dell'interno in ordine al modo con il quale le precedenti distribuzioni sono state effettuate. Volendo insistere, si finirebbe per dimostrare soltanto una sfiducia aprioristica verso un organismo che, invece, noi consideriamo sufficientemente idoneo a dare tutte le garanzie possibili; e quest'organismo è la prefettura, il prefetto.

Credo, quindi, che gli onorevoli colleghi possano tranquillamente votare il disegno di legge, con l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di un milione di quintali di prodotto e previi accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento « sostituire le parole "un milione di quintali," con le altre "due milioni di quintali," ». Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

VILLA GIOVANNI. Non potrebbe essere qui inserita la norma ricordata dal Sottosegretario, norma che stabilisce l'obbligo di sentire il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso assicurare l'onorevole Villa Giovanni che non vi è necessità di inserire nella legge la norma da me citata: la distribuzione avviene proprio nel modo ricordato, in base ad un decreto concertato fra i Ministri dell'agricoltura e dell'interno.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Posso dare anch'io assicurazioni in questo senso. La distribuzione non può avvenire senza che prima sia sentito il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

VILLA GIOVANNI. Quest'assicurazione ci tranquillizza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1, di cui ho dato lettura, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le province della Repubblica in conformità al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E. C. A. delle rispettive province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica ».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti: a firma del deputato Ferri: « al secondo comma dell'articolo 3 sopprimere le parole da " fino alla concorrenza " a " beneficenza pubblica " ».

L'onorevole Ferri, dopo le dichiarazioni del Governo e del relatore mantiene il proprio emendamento ?

FERRI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. A firma del deputato Sannicolò ed altri è stato presentato il seguente emendamento:

« Il grano ceduto verrà dal Ministero per l'interno ripartito fra le province, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, tenuto conto del numero dei disoccupati e dei bisognosi di ciascuna provincia. In ogni provincia, il quantitativo di grano assegnato sarà ripartito fra gli Enti comunali di assistenza, dal prefetto, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori tenuto conto del numero dei disoccupati e dei bisognosi di ciascun comune. In ciascun comune, l'elenco degli aventi diritto all'assegnazione gratuita di grano sarà compilato ed approvato dal comitato dell'Ente comunale di assistenza, con la collaborazione dei rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

L'onorevole Sannicolò mantiene l'emendamento ?

SANNICOLÒ. Ritiriamo il nostro emendamento e proponiamo soltanto di aggiungere al secondo comma di questo articolo le parole « sentito il Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica ».

VENTURINI. Presento un emendamento subordinato a quello del collega Ferri che ha proposto la soppressione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 3: « al secondo comma « sostituire le parole " 50 per cento " con le parole " 80 per cento " ».

RUSSO SPENA, *Relatore*: Mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3, sul quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, fino alle parole « delle rispettive province ».

(È approvato).

Vi è, ora, l'emendamento soppressivo delle ultime parole, proposto dal deputato Ferri e sul quale si sono dichiarati contrari il rappresentante del Governo e il relatore.

Pongo in votazione il mantenimento del testo.

(È approvato).

Vi è, ora, l'emendamento sostitutivo proposto dal deputato Venturini.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

A questo punto dovrebbe inserirsi l'emendamento proposto dall'onorevole Sannicolò: « sentito il Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica ».

Il rappresentante del Governo ed il relatore si sono dichiarati contrari all'emendamento.

FERRI. Se l'onorevole Scalfaro, che poc'anzi ha fatto professione di lealtà, dichiara che effettivamente, in base alle vigenti disposizioni, questa consultazione dei comitati provinciali da parte dei prefetti avviene, io pregherei i colleghi di ritirare l'emendamento, anche per evitare una falsa interpretazione a seguito di un eventuale voto negativo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho alcuna difficoltà a confermare questa dichiarazione. Posso leggere il parere del Ministero, il quale dice che il restante 50 per cento potrà essere ripartito fra tutti gli Enti di assistenza e beneficenza, sentito, peraltro, il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, pubblica che ha carattere largamente rappresentativo.

In base a questa disposizione, che è tuttora vigente, nessuna lamentela è mai pervenuta al Ministero per le distribuzioni effettuate in passato. È evidente che la disposizione resta in vigore anche per questa erogazione.

BERTINELLI. Per quanto pleonastico, vorrei pregare il Sottosegretario di darci assicurazioni nel senso che verranno diramate istruzioni ai prefetti, richiamando la loro attenzione sulla norma.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro che il sistema non sarà modificato e sarà richiamata l'attenzione dei prefetti.

SANNICOLÒ. Dopo le assicurazioni del Sottosegretario, ritiriamo l'emendamento, anche perché un voto negativo su di esso potrebbe assumere un significato non voluto.

Nell'occasione, suggerirei che, come i prefetti sentono il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, il Ministero dell'interno debba, a sua volta, sentire il comitato nazionale della medesima organizzazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho bisogno di ricordare l'eccezionale urgenza di questa distribuzione di grano. È evidente, quindi, che, se dovessimo provvedere ancora ad altre consultazioni, verrebbe ad essere frustrato il motivo dell'urgenza. Finora molte segnalazioni sono pervenute da parte di parlamentari e di Enti per indirizzare le assegnazioni, ed il Ministero ne terrà il debito conto. Anche gli onorevoli componenti di questa Commissione possono tranquillamente dare suggerimenti al Ministero, oppure a me personalmente, sicuri che ne sarà tenuto conto. Prego, perciò, di non insistere.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultima parte dell'articolo 3.

(È approvato).

L'articolo, pertanto, resta così formulato:

«Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le province della Repubblica in conformità al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Distribuzione di grano a categorie di bisognosi». (766).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arenella, Bertinelli, Borin, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Di Benedetto, Di Giannantonio, Elkan, Ferri, Gagliardi, Gaspari, Minasi Rocco, Nanni, Pirastu, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Rampa, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Toros, Venturini, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni.

La seduta termina alle 10,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI